



LETTURE

Diritto ed epidemie nell'esperienza giuridica moderna e contemporanea

DOI 10.19229/1828-230X/49112020

La situazione emergenziale che sta vivendo la società di oggi a causa della pandemia Covid 19 sta portando i giuristi ad interrogarsi sulle problematiche concernenti la compressione dei diritti e delle libertà fondamentali. Si tratta di tematiche di primo piano, la cui riflessione può partire da un confronto con le esperienze giuridiche del passato, quando ci si è trovati a far fronte ad altre devastanti epidemie come la peste nera del 1348, ripropostasi con ripetizione nei secoli successivi (basti pensare alle pagine del Manzoni che descrivono l'epidemia a Milano del 1630)¹, oppure come la più recente influenza 'spagnola' degli anni Venti del Novecento, di cui stanno circolando immagini d'epoca su giornali e social networks, quale messaggio di speranza per un ritorno alla normalità.

Oltre agli studi medici, economici, filosofici e teologici che le epidemie hanno generato nelle diverse epoche storiche e nelle diverse regioni d'Europa, furono soprattutto le questioni giuridiche a essere affrontate con particolare acume da accademici e pratici. Nel Medioevo, ad esempio, è possibile individuare la formazione di un 'diritto della peste' che finì per orientare gli interventi pubblici da adottare in materia di misure di prevenzione come salubrità del territorio, acque pubbliche, condotte, scarichi, inumazioni, divieti di esportazione per penuria, assistenza agli infermi, medici condotti e privati, ospedali e

¹ Cfr. i più recenti studi: T. Serafini, *Lo sguardo storico nella rappresentazione manzoniana della peste*, in *Carte italiane*, 1 (2003), pp. 69-81; A. Prosperi, *Manzoni, la peste, il terrore. Il complotto e la storia nel capitolo XXXI dei Promessi sposi*, in *Studi storici*, n. 1/18, pp. 23-46.

regole dettate per disciplinare materie specifiche come i rapporti tra coniugi, le modalità di rogito di atti notarili, lo svolgimento delle attività giurisdizionali.

Su questo tema – che negli ultimi anni ha visto crescere l'interesse da parte della storiografia² - un punto di riferimento per un'ampia riflessione storico giuridica è certamente rappresentato dal recente volume di Mario Ascheri, *Rimedi per le epidemie. I consigli dei giuristi nel diritto europeo (secoli XIV-XVI)*, edito nel 2020 per i tipi della Aracne (Roma), che raccoglie alcuni studi svolti dall'Autore sull'argomento nel corso della sua prestigiosa vita accademica³ e già pubblicati nel 1997

² Tra i principali contributi italiani in materia segnalò: M. Boscarelli, *Penuria, peste e potere (1628-1635)*, Milano, 1983; F. Della Peruta (a cura di), *Malattia e medicina (Storia d'Italia. Annali VII)*, Torino, 1984; G. Restifo, *Le ultime piaghe. Le pesti nel Mediterraneo (1720-1820)*, Milano, 1994; Id., *I porti della peste. Epidemie mediterranee fra Sette e Ottocento*, Messina, 2005; G. Iacovelli, *Ordinamenti sanitari nelle costituzioni di Federico II* (Atti delle seste giornate federiciane, Oria, 22-23 ottobre 1983), Bari, 1986; C.M. Cippolla, *Contro un nemico invisibile. Epidemie e strutture sanitarie nell'Italia del Rinascimento*, Bologna, 1985; Id., *Miasmi ed umori. Ecologia e condizioni sanitarie in Toscana nel '600*, Bologna, 1989; Id., *Il pestifero e contagioso morbo. Combattere la peste nell'Italia del Seicento*, Bologna, 2012; P. Lopez, *Napoli e la peste. 1464-1530. Politica, istituzioni, problemi sanitari*, Napoli, 1989; A. Pastore, *Crimine e giustizia in tempo di peste nell'Europa moderna*, Roma-Bari, 1991; J. Henderson, *La peste nera a Firenze: le risposte mediche e comunali*, in M.L. Betri, A. Pastore (a cura di), *L'arte di guarire. Aspetti della professione medica tra Medioevo e d età contemporanea*, Bologna, 1993; G. Benvenuto, *La peste in Italia nella prima età moderna. Contagio, Rimedi, profilassi*, Bologna, 1996; M. Binetti, *La salubrità dell'aria e dell'acqua nel Mezzogiorno normanno-svevo*, in *Quaderni medievali*, 23 (1998), 46, pp. 19-57; R. Salvemini, *A tutela della salute e del commercio del Mediterraneo: la sanità marittima nel Mezzogiorno preunitario*, in Id. (a cura di), *Istituzioni e traffici nel Mediterraneo tra età antica e crescita moderna*, Napoli, 2009; R. Canosa, *Tempo di peste: magistrati ed untori nel 1630 a Milano*, Roma, 2000; R. Sansa, *L'odore del contagio. Ambiente urbano e prevenzione delle epidemie nella prima età moderna*, in *Medicina & storia*, II, 3 (2002), pp. 83-108; R. Alibrandi, *Giovan Filippo Ingrassia e le Costituzioni protomedicali per il Regno di Sicilia*, Soveria Mannelli, 2011; Id., *In salute e in malattia. Le leggi sanitarie borboniche fra Settecento e Ottocento*, Milano 2012; G. Assereto, «Per la comune salvezza dal morbo contagioso». *I controlli di sanità nella Repubblica di Genova*, Novi Ligure, 2011; N.E. Vanzan Marchin (a cura di), *Le leggi di sanità della repubblica di Venezia*, 5 voll., Vicenza, 2012; F. Ammannati (a cura di), *Assistenza e solidarietà in Europa. Secc. XIII-XVIII*, Firenze, 2013; F. Antonielli (a cura di), *La polizia sanitaria: dall'emergenza alla gestione della quotidianità*, Soveria Mannelli, 2015; I. Fusco, *Il Regno di Napoli nelle emergenze sanitarie del XVII secolo. Istituzioni, politiche e controllo dello spazio marittimo e terrestre*, in *Storia urbana*, 147, 2, 2015, pp. 55-74; Milano, 2015; R. Cancila, *Salute pubblica e governo dell'emergenza: la peste del 1575 a Palermo*, «Mediterranea-ricerche storiche», 37 (2016), 231-272.

³ L'argomento è stato oggetto di particolare interesse da parte dell'Autore nel corso di precedenti studi: M. Ascheri, *Rec. a E. Carpentier, Une ville devant la peste: Orvieto et la peste noire de 1348*, in *Studi Senesi*, 80 (1968), pp. 253-258; Id., *Diritto e peste dalla crisi del Trecento all'età moderna*, Siena, 1974 (ed. provvisoria); Id., *Le epidemie di peste e i giuristi: Introduzione alla trattatistica (1522-23)*, in *Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval Canon Law*, ed. by P. Linehan, Cambridge 23-27 July 1984, Città del Vaticano, 1988, pp. 283-301. Per una biografia sull'Autore cfr. il profilo

in una silloge a edizione limitata⁴. Come ricordato dallo stesso Autore, la pubblicazione era nata come una raccolta di materiali di studio con il proposito di far conoscere gli espedienti elaborati dai giuristi per far fronte alle terribili mortalità epidemiche che periodicamente si abbattavano con drammatica cadenza dopo quella del 1347-49⁵. Si tratta, infatti, di un'opera che riesce ad assolvere bene alla funzione divulgativa, grazie a un uso ridotto delle note e a una efficace organizzazione dei paragrafi, che sintetizzano le complesse questioni emerse nella dottrina medievale in materia di misure di prevenzione generale e speciale e dei *privilegia pestis* relativi a status delle persone, forma dei negozi giuridici, obblighi amministrativi e negoziali, amministrazione della giustizia,

Fonti principali di riferimento per l'Autore sono stati tre trattati cinquecenteschi che raccoglievano *consilia e quaestiones* giuridiche in materia di peste⁶: il *Tractatus iuridicus de peste* (1522)⁷ del giurista pavese insegnante ad Avignone, Gianfrancesco Sannazzari della Ripa; l'inedito manoscritto (del quale si auspica la digitalizzazione da parte della Biblioteca Apostolica Vaticana) del *Tractatus iuridicus de peste*

tratteggiato da F. Mastroberti, *Laudatio di Mario Ascheri*, in *Annali del Dipartimento Jonico*, Taranto, 2013, pp. 811-815 in occasione del conferimento del IV Premio Giovanni Cassandro al prof. Mario Ascheri.

⁴ Edito già nel 1997 dal Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Siena con il titolo *I giuristi e le epidemie di peste: secoli XIV-XVI*, il volume raccoglie saggi tratti dalla monografia *Diritto medievale e moderno. problemi di storia del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini, 1991, pp. 157-180 e dalla rivista *Quaderni Internazionali di Storia della Medicina e della Sanità*, n. 4 (1995), pp. 19-49 e n. 5 (1996), pp. 11-66.

⁵ M. Ascheri, *Cosa possiamo imparare dalle epidemie del passato*, in *Ilcittadinonline.it* (8 aprile 2020): «Diciamo governi "europei" perché gli autori delle opere qui prese in considerazione sono italiani, ma il diritto della necessità pubblica cui essi davano un apporto con le loro pagine era rivolto al pubblico indifferenziato a livello europeo cui si rivolgevano gli insegnamenti universitari. Qui le fonti legali utilizzate sono essenzialmente quelle del diritto romano e del diritto canonico che si insegnavano allora con gli stessi metodi in tutto il Continente, formando il cosiddetto 'diritto comune'. E si scrivevano in latino proprio per non avere ostacoli nella comprensione internazionale».

⁶ Id., *Rimedi per le epidemie* cit., p. 13: «Insomma, il mondo del diritto con questi trattati e con tanti altri interventi su temi scottanti, non rispondeva soltanto alla domanda professionale di giudici e di avvocati, ma parlava ai ceri e gruppo che contavano per rivendicare di saper servire ancor sempre le istituzioni». Infatti, mentre i commenti avevano come destinatari quasi esclusivamente i giuristi, un libro sulla peste che affrontava l'inedito argomento a tutto tondo avrebbe raccolto l'interesse delle più diverse categorie di lettori.

⁷ J.F. Ripa, *Juridicus de peste tractatus editus per excellentem iureconsultum d. Io. Franciscum de Sacto Nazario cognominatum de Ripa civem papiensem iura interpretantem in florentia achademia Avenionensi impressum fuit praesens opus in civitate Avenioni per solertem impressionem magistrum Iohannem de Channey anno domini 1522, die 12 septembris*, Avenioni, 1522. Sull'opera e sul giurista, cfr. M. Ascheri, *Un maestro del 'mos italicus': Gianfranco Sannazari della Ripa (1480-c.1535)*, Milano, 1970.

(1523)⁸ del giovane docente fiorentino nell'ateneo pisano, Silvestro Aldobrandini; il *Tractatus legalis de peste* (1524)⁹ del dottore reggiano operante a Bologna, Gerolamo Previdelli. A questi trattati Ascheri ha dedicato il primo capitolo del suo volume, arricchito da una preziosa appendice bio-bibliografica dei rispettivi autori¹⁰, che consente al lettore di conoscere alcuni dettagli in ordine al contesto culturale nel quale i tre giuristi operarono.

Questi tre trattati chiudevano il cerchio di un percorso dottrinale che aveva preso stura con le riflessioni avviate durante la peste nera del 1347 e che si sarebbe imposto quale punto di riferimento per i secoli a venire, determinando numerose riedizioni, man mano che si ripresentavano episodi epidemici di particolare gravità. Non a caso il trattato di Ripa fu ristampato ben 14 volte fino al 1601¹¹, con edizioni a Lugduni, Lipsia, Lione, Venezia e Torino, quest'ultima accompagnata da un apparato bibliografico di aggiornamento da parte del professore torinese Bernardo Trotto nel 1574¹². Una tale diffusione è indice dell'interesse che l'opera suscitò non solo nei giuristi, ma anche nei medici, filosofi e uomini preposti al governo di affari temporali e spirituali, in considerazione della trattazione unitaria dei diversi e multidisciplinari aspetti connessi allo studio delle epidemie e della loro rilevanza sociale¹³: ne costituisce un valido esempio l'interesse dimostrato nel 1825 dal medico francese Renè-Nicola Dufriche Desgenette, celebre per aver fronteggiato l'epidemia esplosa tra le milizie napoleoniche in Egitto, il quale dedicò una puntuale segnalazione al trattato del Ripa nel *Journal complémentaire du Dictionnaire des Sciences médicales*, ravvisando l'attualità delle misure preventive ivi contenute: «Presque

⁸ S. Aldobrandini, *Tractatus de peste*, Bibl. Vat., MS Vat. Lat. 5843.

⁹ G. Previdelli, *Tractatus legalis de peste, in quo continetur quid de iure fieri debeat et possit, tam circa ea, quae salubritatem civitatum respiciunt, quam circa ultimas voluntates, iudicia, et ceteros actus inter vivos, tempore quo peste affligimur quem Hieronymus Previdellus Regiensis minimus curis professor opusculi author ... libentissime subicit, per Hieronymu de Benedectis*, Bononae, 1524.

¹⁰ La bibliografia degli autori è stata di recente arricchita dalle voci pubblicate sul *Dizionario Biografico dei Giuristi italiani*, 2 voll., Bologna 2013 da Paolo Carta (voce *Aldobrandini, Silvestro*, vol. 1, p. 35) e dallo stesso Mario Ascheri (voce *Sannazzari della Ripa, Gianfrancesco*, vol. 2, pp. 1789-1790).

¹¹ Il *Tractatus* fu ristampato a Lugduni negli anni 1538 e 1542; a Lione nel 1548, 1554, 1559 e 1564; a Venezia nel 1560, 1569, 1575, 1685, 1601; a Torino nel 1574; a Colonia nel 1590 (soltanto il libro II); a Lipsia nel 1598. Cfr. l'appendice bibliografica contenuta in M. Ascheri, *Un maestro del 'mos italicus'* cit., pp. 143-144.

¹² J.F. Ripa, *Commentaria ad jus canonicum; item Tractatus de peste, et responsa; additionibus Bernardi Trotti illustrata*, Augustae Taurinorum, 1574.

¹³ L'opera attirò l'attenzione del filosofo tedesco Johann Neldel, che ne curò la ristampa di Lipsia nel 1598, del bibliofilo Gian Vincenzo Pinelli, che redasse un compendio dei rimedi preventivi e curativi della peste indicati dal Ripa. Così M. Ascheri, *Un maestro del 'mos italicus'* cit., p. 55-57.

toutes les dispositions pénales relatives à la peste et indiquées par Ripa, sont fondues dans notre loi sanitaire»¹⁴. Mentre l'opera del Previdelli, inizialmente ristampata solo nel 1528, ebbe una vastissima diffusione grazie all'inserzione nella raccolta veneziana del *Tractatus universi iuris* del 1584¹⁵: tale successo era la chiara riprova dell'utilità pratica di tali opere che fornivano non solo una efficace ricognizione dei vari espedienti giuridici adottati con riferimento a un'ampia casistica, ma davano legittimazione alle esperienze della prassi emergenziale nel quadro del diritto comune, consentendo di sistemare le risposte che fino ad allora, in modo disorganico, i *doctores iuris* avevano dato a sporadici problemi emersi in occasione delle epidemie.

Nell'obiettivo di presentare in maniera organica le materie contenute nei trattati, Ascheri raccoglie per argomento le diverse questioni (secondo l'ordine già riferito), seguendo soprattutto l'agile impostazione del Previdelli, che organizzava il suo volume occupandosi della salubrità dei luoghi, dei contratti ed agli altri atti *inter vivos*, dei giudizi e degli atti di ultima volontà, opportunamente integrato dalle puntuali osservazioni dell'Aldobrandini e del Ripa, il quale, sotto il profilo giuridico¹⁶, dedicava più ampio spazio ai *privilegia pestis* ovvero alle diverse deroghe al diritto consentite a causa della peste¹⁷.

L'efficace brevità espositiva dei *remedia pestis* – scrive Ascheri: «Qui di seguito, dunque, esponiamo sinteticamente quanto il lettore interessato ai particolari dovrà andarsi a cercare direttamente nelle tre opere richiamate»¹⁸ – raggiunge l'obiettivo di offrire al lettore un *vademecum* di regole giuridiche medievali che toccavano le diverse problematiche della prevenzione, strettamente connesse a questioni di natura medica e religiosa (igiene pubblica e privata, controllo degli accessi in città, gestione dei malati e approvvigionamenti annonari, prevenzione dai peccati) e delle deroghe al diritto (*relaxationes*) in materia di obbligazioni, contratti, atti di ultima volontà e processo. Anche se non mancano approfondimenti sulle problematiche maggiormente dibattute dai giuristi medievali, in ordine alle quali vengono forniti

¹⁴ Notice sur un livrè fort rare de Saint-Nazaire de Ripa, publié en 1522, sur la peste, in *Journal complémentaire du Dictionnaire des Sciences médicales*, tome 25, Paris, 1826, pp. 149-157 (157). Cfr. Ascheri, *Un maestro del 'mos italicus'* cit., p. 58.

¹⁵ *Tractatus universi iuris*, Venetiis, 1584, XVIII, ff. 171va-186vb.

¹⁶ Il trattato del Ripa affrontava, infatti, non solo questioni giuridiche ma anche morali, religiose, politiche, igienico-sanitarie e amministrative. M. Ascheri, *Un maestro del 'mos italicus'* cit., pp. 56-57.

¹⁷ Oltre agli «specialia seu privilegia pestis» (suddivisi in *specialia tractatum*, *specialia ultimatum voluntatum*, *specialia judiciorum*), nell'ultima parte del volume Ripa si occupava dei *Juridica remedia*, contenenti indicazioni sulle misure di prevenzione generale e speciale.

¹⁸ M. Ascheri, *Rimedi per le epidemie* cit., p. 35.

dettagli sui diversi orientamenti dottrinali e sulle opinioni prevalenti. Si veda l'esempio del dibattito dottrinale sorto sulla validità degli atti rogati da notaio non immatricolato, che viene esposto dall'Autore con agevole facilità di lettura e comprensione anche dai non esperti in materie storico-giuridiche, riuscendo a condensare in poche battute un argomento di gran lunga complesso:

L'ipotesi è stata dapprima discussa ampiamente da Angelo degli Ubaldi nella *repetitio* alla l. *Si vacantia* del *Codex* (C.10.10.5) con riferimento allo stesso testo e alla l. *Ubi absunt* del *Digesto* (D.26.5.19) e la sua tesi ha avuto grande successo, venendo poi ritenuta incidentalmente fino ai vari Tartagni, Bertacchini, Giasone, Sandei, Marsili e Filippo Decio. Sicché la dottrina del tardo diritto comune l'accetta pacificamente, discutendo se mai l'eccezione introdotta per i testamenti, per i cui rogiti le forme di diritto comune e particolare andrebbero osservate "a unguem", secondo l'insegnamento ancora ribadito dal Tartagni. Riprendendosi un'affermazione di Baldo, si argomenta in contrario che se il non immatricolato può essere teste, non gli si può disconoscere la possibilità di essere notaio. Piuttosto la dottrina di Angelo avanzava un'altra riserva di carattere generale solitamente accolta, che cioè non si trovasse in città altri notai. Ma a questo punto soccorre anche la dottrina dell'irreperibilità, quando appunto ve ne fossero altri in città, ma non disposti a presenziare. Con la conseguenza che l'affermazione di hi sostiene la validità dell'atto allegando l'irreperibilità di altri notai è fondata fino a prova contraria (*intentio fundata*), realizzandosi un'inversione dell'onere della prova¹⁹.

L'esempio citato conferma l'efficacia espositiva del volume, che lo rende un valido manuale sul diritto delle emergenze epidemiche in età medievale e moderna, i cui *consilia* proposti dai *doctores iuris* avrebbero costituito un insuperato punto di riferimento per i giuristi dei secoli successivi, chiamati a cimentarsi ancora sulle problematiche derivanti dai fenomeni epidemici. Tanto vero che i rimedi degli uomini di legge contenuti nei trattati del Ripa e del Previdelli sarebbero stati ancora ricordati nel 1850 dal patologo Alfonso Corradi²⁰ nella sua poderosa raccolta in nove volumi, intitolata *Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850*²¹. Pur contestando la loro

¹⁹ Ivi, p. 75.

²⁰ Notizie biografiche in B. Zanobio, G. Armocida, voce *Corradi, Alfonso*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Vol. 29, Roma, 1983, a.i.

²¹ A. Corradi, *Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850*, 9 voll., Bologna, 1865-1894. L'Autore sostenne che il trattato del Previdelli fosse una rielaborazione di quello del Ripa: «Due anni innanzi che venisse alla luce l'opera del Previdelli, Gian Francesco Riva di S. Nazzaro pubblicava in Avignone un Trattato giuridico intorno la peste da lui composto, stando lontano dalla città travagliata dal contagio, per mostrarsi grato agli Avignonesi che lo avevano chiamato ad insegnare legge in quella allora floridissima scuola fin dall'anno 1518. Il qual trattato senza dubbio ebbe

originalità, trattandosi di prassi già adottate nella pratica dai medici²², l'Autore ne riconosceva la forma innovativa nell'indicare le raccomandazioni sulla preservazione dei luoghi e sulla cura degli infetti, quali rimedi che sarebbero rimasti validi nei secoli a venire e che si fondavano sul principio dell'isolamento della città disposto dalla pubblica autorità, reso facilitato dall'esistenza delle mura.

Basti pensare alla peste di Messina del 1743, proliferata a dismisura a seguito della celebrazione di pubbliche penitenze e processioni, rivolte a ottenere un intervento divino che placasse il contagio, ma che ebbero l'effetto di accrescere «i contatti e la pubblica avventura»²³. L'esplosione del morbo rese quindi necessario uno stringente apparato di controllo della città disposto dalla Suprema Deputazione Generale di Salute Pubblica del Regno, con la previsione di pene severe per chi avesse transitato da un luogo all'altro senza autorizzazione. Tra le altre misure di prevenzione fu disposta la chiusura delle botteghe, la sospensione dei divini uffizi, l'immediato seppellimento dei morti, l'apertura di un lazzaretto per gli infetti e i convalescenti, la disinfezione, tramite bruciatura, di letti, materassi e masserizie utilizzati dagli appestati²⁴: istruzioni che sarebbero state compendiate nel 1749 nel volume *Governo generale di sanità del Regno della Sicilia*²⁵, al quale si sarebbe ispirato il governo borbonico per emanare nel 1751 le *Istruzioni generali in materia di sanità*²⁶, la cui materia avrebbe avuto nell'Ottocento una compiuta disciplina nel Regno di Napoli e negli altri

dinanzi a sé il giurista Reggiano quando componeva l'opera sua, benché punto non lo citi, e dica di scrivere su di nuovo soggetto: nondimeno il Previdelli si schermi dall'accusa di plagio manipolando in modo alquanto diverso da chi l'aveva così preceduto la trista materia». Ivi, vol. 2, Bologna, 1867, p. 81.

²² Ivi, pp. 78 e 81.

²³ Ivi, vol. 4, 1876, p. 123.

²⁴ *Ibidem*. Sull'argomento cfr. G. Restifo, *Peste al confine: l'epidemia di Messina del 1743*, Palermo 1984; M.S. Pellizzeri, *Medici e appestati nella Sicilia del Cinquecento*, in Aa.Vv., *Malattie, terapie e istituzioni sanitarie in Sicilia*, Palermo, 1985, pp. 99-111; G. Cosmacini, A.W. D'Agostino, *La peste. Passato e presente*, Milano, 2008; R. Alibrandi, *In salute e in malattia. Le leggi sanitarie borboniche fra Settecento e Ottocento*, Milano, 2012; G. Martino, *Preserve salutevoli contro il contagioso morbo. Deputazione di Sanità e Lazzaretto di Messina in epoca borbonica*, Roma, 2014; D. Palermo, *La Suprema Deputazione Generale di Salute Pubblica del Regno di Sicilia dall'emergenza alla stabilità*, «Storia Urbana», n. 147 (2015), pp. 115-134; Id., *I pericolosi miasmi, Gli interventi pubblici per la disciplina delle attività generatrici di esalazioni nel Regno di Sicilia (1743-1805)*, Palermo, 2018.

²⁵ P. La Placa, *Governo generale di sanità del Regno di Sicilia e istruzioni del lazzaretto della città di Messina*, Palermo, 1749.

²⁶ Prammatica CXXXIII. *Istruzioni generali in materia di sanità*, Napoli 15 settembre 1751, in Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli, t. IX, Napoli, 1804, pp. 246-293.

stati preunitari italiani, utilizzata per la edificazione della legislazione sanitaria nazionale²⁷.

Si trattava, quindi, di un protocollo di misure preventive che si ripetevano ciclicamente per la difesa dai contagi (non solo la peste, il cui ultimo fenomeno in Europa si registrò a Taranto nel 1945²⁸, ma anche il vaiolo o il colera nell'Ottocento), secondo una politica di governo della sanità²⁹ che si sarebbe andata delineando sempre più nel corso del tempo e che avrebbe previsto l'igiene pubblica e privata, l'istituzione di lazzaretti, la separazione dei malati dai convalescenti, la quarantena per le navi, la limitazione degli scambi commerciali, il divieto di assembramenti.

L'adozione di queste misure si fece però più difficile nel Novecento, quando la dimensione della città, non più cinta da mura, ma industrializzata, con flussi di merci e uomini in vortiginoso movimento, non consentiva un agevole «esilio a casa propria» (efficace espressione utilizzata da Albert Camus nel celebre romanzo *La peste*) come in passato. Ciò determinò le difficoltà di gestione verificatesi con l'esplosione, a livello mondiale, dell'influenza spagnola, la quale, diffusasi nell'ultima fase della Grande Guerra, non rese possibile quegli interventi che avevano avuto buon esito fino all'Ottocento, come restrizioni di viaggio, controlli alle frontiere o cordoni sanitari terrestri. Fu così, quindi, che i focolai epidemici viaggiarono insieme ai militari e ai prigionieri in transito, in un contesto nel quale la poca cura per l'igiene dei luoghi e delle persone favorì il contagio. Le strategie possibili, adottate dalle autorità sanitarie locali – con sensibili differenze da luogo a luogo – furono rivolte alla chiusura o limitazione di tutte le attività aggregative

²⁷ Sull'argomento rinvio a R. Cea, *Il governo della salute nell'Italia liberale. Stato igiene e politiche sanitarie*, Milano, 2019 ed alla bibliografia ivi contenuta.

²⁸ Cfr. A. Leone, *Taranto fra guerra e dopoguerra: il minamento della rada di Mar Grande (1943) e l'episodio epidemico di peste bubbonica (1945)*, «Cenacolo. Rivista storica di Taranto», N.S. XII (XXIV), 2000, pp. 149-188; B. Bramanti, K.R. Dean, L. Walloe, N.C. Stenseth, *The third plague pandemic in Europe*, Proceedings B Royal Society Publishing 2019, p. 4; G. Maticheccia, *La peste bubbonica nella Taranto del dopoguerra*, in *Buonasera Taranto*, Anno XXVIII, n. 62 (17 marzo 2020), p. 15.

²⁹ Osserva Ascheri, *Rimedi per le epidemie* cit., p. 38, che non si potrà parlare, prima del Settecento, di una scienza della legislazione e dell'amministrazione per il tempo di epidemia in senso moderno, perché il progetto dei giuristi delle epoche precedenti non discende da una piena e sistematica trasposizione sul piano giuridico-amministrativo delle esigenze sanitarie accertate dalla scienza medica del tempo, quanto piuttosto da un bagaglio di prescrizioni derivate per lo più dal sistema giuridico tramandato e vigente. Alla fine del Settecento, ad esempio, troviamo il primo trattato di igiene e sanità pubblica scritto da J.P. Frank, *Sistema compiuto di polizia medica*, Milano, 1829, nel quale l'Autore diede corpo scientifico a una impostazione amministrativa dell'igiene pubblica su cui fondare una politica sanitaria statale. Cfr. Alibrandi, *In salute e malattia* cit., p. 17.

possibili (scuole, chiese, mercati, ristoranti, cinema e teatri) e a una stringente campagna di disinfezione e sterilizzazione degli spazi pubblici e privati³⁰. Tanti sforzi che trovarono un limite nelle conoscenze mediche e farmacologiche del tempo e nella differente applicazione da città a città delle misure di contenimento adottate, anche a causa di una non esatta percezione del contagio, determinata da una ridotta diffusione di notizie spesso censurate dai regimi dell'epoca. Ma a parte queste riflessioni in ordine all'efficacia dei rimedi, le prevenzioni che il mondo del diritto seppe suggerire anche in quella circostanza rimasero ancorate a quegli insegnamenti tramandati dalla saggezza medievale, di cui si è fatto portavoce il professore Mario Ascheri.

Stefano Vinci

³⁰ Cfr., fra i tanti, E. Tognotti, *La "spagnola" in Italia. Storia dell'influenza che fece temere la fine del mondo (1918-1919)*, Milano, 2015; L. Spinney, *1918. L'influenza spagnola. La pandemia che cambiò il mondo*, Venezia, 2018.